

La legislazione Antiriciclaggio

L'obiettivo è quello di colpire i fenomeni del **riciclaggio** (cioè della condotta tesa a nascondere o comunque ad ostacolare l'accertamento dell'illecita provenienza del patrimonio) e del **finanziamento del terrorismo**.

Il riciclaggio comprende tutti i reati dolosi, ivi compresi i reati tributari (**evasione fiscale**).

1. Limite al trasferimento di denaro e titoli al portatore

Esiste un **limite quantitativo** al libero passaggio di denaro (o titoli al portatore) da una persona ad un'altra: **euro 5.000**

Pertanto, se si trasferisce a terzi una somma in contanti pari o superiore a 5.000 euro si commette un reato.

Per evitare ciò bisogna usare, nei pagamenti over 5.000, mezzi "tracciabili": assegni (non trasferibili), bonifici, giroconti e quant'altro inserisce nel trasferimento un intermediario abilitato (la Banca o le Poste).

1. Limite al trasferimento di denaro e titoli al portatore

Conseguenza del limite dei 5.000 euro è il divieto di rilasciare assegni “trasferibili” per importo pari o superiore a € 5.000 (altrimenti la loro circolazione violerebbe la legge).

Quindi, gli assegni d’importo pari o maggiore di € 5.000 devono tutti contenere la clausola (prestampata) “**non trasferibile**”.

Fa eccezione l’assegno emesso all’ordine proprio (a me medesimo), che può essere trasferibile per qualsiasi importo, ma deve essere pagato solo a chi lo ha emesso.

1. Limite al trasferimento di denaro e titoli al portatore

Sotto i 5.000 euro – così come è possibile trasferire contanti – è anche legittimo emettere assegni liberi (privi della clausola di non trasferibilità).

Tuttavia, per questi assegni liberi (trasferibili) esistono stringenti condizioni:

- ❑ occorre pagare un bollo di € 1,50 ad assegno (un carnet da 10 costa € 15,00);
- ❑ il loro richiedente è inserito in una lista a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

1. Limite al trasferimento di denaro e titoli al portatore

Il limite incide anche sui **libretti di deposito al portatore**, i quali non potranno avere un saldo uguale o maggiore di € 5.000.

I libretti al portatore con saldo superiore vanno riportati al di sotto di tale importo o estinti entro il 30/06/2011, altrimenti bisogna segnalare il portatore del libretto in questione affinché paghi una penale.

Comunque, anche nel caso di trasferimento del libretto under 5.000 ad altra persona, il cedente deve darne comunicazione entro 30 gg. alla Banca depositaria, altrimenti c'è una sanzione.

2. Obbligo di adeguata verifica

Esiste l'obbligo di "adeguata verifica" della persona fisica che:

- instaura un rapporto continuativo;
- esegue operazioni occasionali che comportino la movimentazione di mezzi di pagamento per un importo pari o superiore a € 15.000, anche se "frazionate" in 7 gg.;
- è comunque in sospetto di riciclaggio o di non veridicità dei suoi dati.

15.000 euro è quindi il tetto a partire dal quale scatta l'obbligo di adeguata verifica.

2. Obbligo di adeguata verifica

L' "adeguata verifica" consiste:

- ❑ nell'identificazione dell'operatore;
- ❑ nell'identificazione del "titolare effettivo" (la persona che controlla la società o per conto della quale l'operatore agisce);
- ❑ nell'ottenimento di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo;
- ❑ nel controllo costante della congruità delle operazioni eseguite sul rapporto continuativo (c.d. **monitoraggio del rapporto**).

3. Obbligo di registrazione

Gli operatori sono anche tenuti a registrare e conservare per almeno 10 anni:

- ❑ i documenti e le informazioni reperite in sede di “adeguata verifica”, con riguardo sia al cliente, sia al rapporto;
- ❑ altre informazioni del rapporto (data di costituzione, dati del cliente, codice del rapporto e dati di eventuali delegati);
- ❑ tutte le operazioni pari o superiori a € 15.000 (data, causale, importo, tipologia, mezzi di pagamento, dati del soggetto che opera e di quello per conto del quale agisce).

3. Obbligo di registrazione

Per gli operatori l'obbligo di registrazione è soddisfatto mediante la creazione di un **AUI (Archivio Unico Informatico)**, con il quale si tiene traccia di tutti gli inserimenti effettuati, comprese le informazioni successivamente modificate (che andranno nello "storico").

A tal fine è **essenziale** inserire correttamente il codice del presentatore che è sempre **colui che si trova materialmente presso lo sportello.**

4. Segnalazione di operazioni sospette

Gli operatori sono anche tenuti a segnalare all'UIF (Ufficio Informazioni Finanziarie) presso Bankitalia, con precise modalità, le operazioni ritenute in qualche modo illecite (per sospetto riciclaggio o finanziamento del terrorismo).

4. Segnalazione di operazioni sospette

Si deve procedere alla segnalazione di un'operazione sospetta quando gli intermediari:

“sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”.

4. Segnalazione di operazioni sospette

A tutti i soggetti segnalanti deve essere rigidamente assicurata la tutela della riservatezza.

A tal fine deve sempre rispettarsi la catena:

- “sensore”
- preposto dell'unità organizzativa
- rappresentante legale o suo delegato (**responsabile dell'antiriciclaggio**, che decide circa l'invio all'UIF o l'archiviazione della segnalazione)

Ciò con esclusione di tutti gli altri – compresi amministratori e sindaci –, che quindi non hanno diritto di conoscere i dati delle segnalazioni proposte.

4. Segnalazione di operazioni sospette

La segnalazione di un'operazione sospetta deve essere molto dettagliata. Infatti, oltre ai consueti dati sul soggetto segnalato e sul rapporto, bisogna obbligatoriamente indicare anche (circ. UIC 27.02.06):

- ❑ la **descrizione dell'operazione**, ivi comprese tutte le informazioni su eventuali segnalazioni collegate, genesi dell'operazione, descrizione dell'operatività del cliente e volumi complessivi della stessa
- ❑ i **dettagli informativi sull'operazione**, comprendenti tutti i dati (n. assegni, conti di traenza, beneficiari, girate, ecc...) sulle precedenti e successive operazioni di reperimento o utilizzo/movimentazione dei fondi oggetto del sospetto
- ❑ la descrizione particolareggiata dei **motivi del sospetto**, con riferimento sia agli elementi oggettivi delle operazioni, sia al profilo del cliente

“Adeguate verifica” - quando va fatta

Va fatta nei seguenti casi:

- Accensione rapporti continuativi
- Effettuazione di operazioni occasionali eccedenti il limite frazionato di € 15.000,00
- C'è il sospetto di riciclaggio o di non veridicità dei dati forniti

“Adeguate verifica” – rapporti continuativi

I rapporti continuativi sono:

- Conti correnti (compreso estero)
- Depositi a risparmio
- Mutui
- Crediti di firma rilasciati dalla banca (compreso estero)
- Casette di sicurezza
- Dossier titoli
- Rilascio carte di credito
- Rilascio carte Tasca
- Leasing
- Polizze vita

Non sono considerati rapporti continuativi:

- Bancomat
- Telepass
- Viacard
- Garanzie ricevute dalla banca

“Adeguate verifica” – cos’è

L’adeguata verifica consiste nella:

- ❑ **identificazione del cliente** sulla base di un idoneo documento e di altre informazioni; nel caso di società o ente, deve essere verificata la concreta esistenza del potere di rappresentanza
- ❑ identificazione dell’eventuale **titolare effettivo**, cioè, solo nel caso di società o enti, della persona fisica che possiede un controllo del capitale superiore al 25%
- ❑ raccolta di informazioni sullo **scopo** e la **natura** del rapporto continuativo (con esclusione quindi delle operazioni occasionali)
- ❑ costante attività di **monitoraggio del rapporto** continuativo, cioè nell’analisi delle operazioni compiute, per controllare se esse siano compatibili con il profilo di rischio del cliente, anche mediante l’aggiornamento di dati e documenti posseduti.

“Adeguate verifica” – operazioni frazionate

Le operazioni **frazionate** fanno parte di un'operazione unitaria – in quanto riferibili ad un unico rapporto continuativo – e sono comprese in 7 giorni.

Ogni Istituto fissa un proprio limite per le frazionate.
La prassi bancaria usa il limite di € 3.098,74; mentre l'ABI consiglia il limite di € 5.000,00

“Adeguata verifica” - fidi

- L'adeguata verifica va fatta solo per i fidi nella forma tecnica di mutuo, perché gli altri “poggiano” su un conto corrente (rapporto continuativo), a meno che, ovviamente, non ci sia il sospetto di riciclaggio.
- L'adeguata verifica va fatta al momento della richiesta e non dell'erogazione, perché se emergono problemi di riciclaggio questi vanno segnalati prima di compiere l'operazione (per dare la possibilità all'UIF di sospenderla).

“Adeguate verifica” – casi particolari

- Nel caso di accensione di più rapporti (p.es. c/c, carta di credito e dossier titoli) è necessario inserire tanti questionari quanti sono i rapporti aperti.
- Quando ci sono più cointestatari deve essere compilato un questionario per ciascuno di essi.

“Adeguate verifica” – operazioni occasionali

Sono quelle ad di fuori di un rapporto continuativo con movimentazione eccedente € 15.000, per esempio:

- cambio assegno
- emissione assegno circolare
- pagamento rata di mutuo con assegno
- uscita di cassa per mandati di pagamento
- ...

E' necessario chiedere al cliente l'origine e la destinazione dei fondi quando:

- pone in essere un'operazione occasionale maggiore di € 15.000,00
- pone in essere un'operazione (anche su rapporto nominativo) che si ritiene non congruente con la sua attività

“Adeguate verifica” – Titolare effettivo

- Si ha solamente quando il cliente è una società o altro ente.
- Sono tutti coloro che “dominano” nella società o ente mediante una quota di almeno il 25% più uno.
- Pertanto, i titolari effettivi da censire non sono mai più di 3 e vanno indicati tutti.
- Possono quindi non coincidere con il rappresentante legale o l'amministratore.

“Adeguate verifica” – Titolare effettivo

Per quanto detto non c'è necessità di indicare il titolare effettivo nei casi di:

- Cooperative
- Condomini
- Associazioni
- Enti senza scopo di lucro
- Società quotate in borsa
- Tutti gli altri enti ove non c'è nessuno che possiede una partecipazione del 25% più uno

“Adeguate verifica” – Titolare effettivo

- Nel caso del fenomeno delle “scatole cinesi” (società possedute da altre società o da fiduciarie), la persona del titolare effettivo è chiesta direttamente al cliente, ma la sua risposta va in seguito verificata utilizzando i data-base a disposizione della banca (p.es. mediante visure camerali on-line).
- Nel caso di una società in liquidazione il titolare effettivo non è il liquidatore e nel caso di fallimento non è il curatore, ma sempre colui che risulta tale in base alla regola del 25% più uno.

“Adeguata verifica” – Persone Politicamente Esposte (Pep’s)

Per questi soggetti (le Pep’s) è necessaria un’adeguata verifica rafforzata.

- Le PEP’s sono sempre e solo i residenti in altri Paesi, per cui solo per questi ultimi (i non residenti) deve scattare l’allarme in sede di adeguata verifica.
- L’indagine volta ad accertare se il non residente è PEP’s va fatta innanzitutto mediante richiesta diretta all’interessato e poi mediante verifica della correttezza della sua risposta.

“Adeguate verifica” – Persone Politicamente Esposte (Pep’s)

I soggetti non residenti su cui indagare per controllare la loro eventuale qualifica di PEP’s sono:

- Cliente persona fisica
- Legale rappresentante, se società o ente
- Titolare effettivo
- Presentatore, per operazioni occasionali

Non vanno invece controllati i non residenti qualora fossero solo delegati o garanti.